

**PARERE 19 MARZO 2024**  
**88/2024/I/GAS**

**PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RIGUARDANTE I CRITERI DI ACCESSO E LE MODALITÀ DI IMPIEGO DEL FONDO EX ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 50/2022 DESTINATO A COPRIRE I RICAVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1287<sup>a</sup> riunione del 19 marzo 2024

### **VISTI:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: TFUE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento della Commissione 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (di seguito: regolamento (CE) 651/2014);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1938/2017, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1032/2022, del 29 giugno 2022, in materia di stoccaggio del gas;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1999, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);

- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, come convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e, in particolare, il relativo Allegato A contenente il “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/GAS e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/COM;
- a deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL per il sesto periodo di regolazione 2024-2027”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/COM;
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) del 28 febbraio 2024, prot. Autorità A/15497 di pari data (di seguito: comunicazione del 28 febbraio 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 5 del decreto-legge 50/22 prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, “*in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale*”;
- il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 50/22 dispone, tra l’altro, che le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano “*interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*”;
- il comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 50/22, come modificato dall’articolo 2, comma 2bis, del decreto-legge 181/23, istituisce un Fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 (di seguito: Fondo), finalizzato a “*rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la*

*realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1”;* il medesimo comma 8 dell’articolo 5 prevede inoltre che:

- a) *tale Fondo sia “destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, [...] prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” “l’eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori”;*
- b) *“i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”;*
- c) *la gestione del fondo sia affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), che “verifica gli importi da attribuire e dispone l’erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;* per la gestione del fondo la CSEA è autorizzata all’apertura di un apposito conto corrente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 28 febbraio 2024, il MEF ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto concernente i criteri di accesso e le modalità di impiego del Fondo destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione, in attuazione dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, per il parere dell’Autorità;
- in particolare, lo schema di decreto trasmesso con la comunicazione del 28 febbraio 2024:
  - a) stabilisce i requisiti che le imprese di rigassificazione di unità galleggianti devono possedere per presentare l’istanza di accesso al Fondo, nonché le modalità di accesso contenute nella Parte I dell’Allegato allo schema di decreto;
  - b) prevede l’assegnazione annuale da parte del MEF alla CSEA, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, delle risorse del Fondo che vanno ad alimentare il conto dedicato, denominato “Fondo impianti di rigassificazione ex DL 50-2022”, appositamente istituito presso la CSEA;
  - c) pone in capo alla CSEA il processo istruttorio delle istanze di accesso alle risorse del Fondo, come definito nella Parte II dell’Allegato allo schema di decreto; successivamente all’esito del procedimento la CSEA provvede all’erogazione delle risorse, con l’obbligo di darne contestuale comunicazione al MEF, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità;
  - d) prevede che qualora, in ciascun anno di riferimento, le risorse del Fondo siano inferiori alla somma degli importi ammissibili alle integrazioni di ciascun

terminale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/22, l'integrazione spettante sia determinata ripartendo le risorse del Fondo in modo da assicurare a ciascun terminale la medesima percentuale di copertura dei ricavi di riferimento, nei limiti della disponibilità del Fondo stesso;

- e) introduce, ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Fondo, l'obbligo per la CSEA di presentare al MEF e all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2024 al 2043, una relazione dettagliata in ordine all'utilizzo delle risorse annuali;
  - f) prevede che i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22 debbano essere erogati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato applicabile caso per caso e che, laddove gli interventi del Fondo risultino soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE, i medesimi siano attuati previa positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno, eventualmente integrando il decreto al fine di recepire eventuali condizioni imposte dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione; in caso contrario, trovi applicazione l'articolo 11 del regolamento (CE) 651/2014;
  - g) specifica la destinazione delle eventuali risorse disponibili che dovessero residuare a seguito della prioritaria copertura della quota dei ricavi di riferimento dei terminali di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 50/22 eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, prevedendo che tali risorse siano riassegnate al Conto oneri impianti di rigassificazione, gestito dalla CSEA, al fine di ridurre le necessità di gettito da recuperare sugli utenti e i consumatori del settore gas e che l'Autorità le consideri:
    - i. in via prioritaria, per il finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di riferimento di tutte le imprese di rigassificazione da erogare nel medesimo anno;
    - ii. in subordine, nell'ambito del primo aggiornamento trimestrale utile delle componenti tariffarie addizionali del settore gas, ai fini della riduzione del corrispettivo unitario variabile addizionale della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ;
  - h) disciplina le modalità di accertamento e di verifica, da parte della CSEA, delle dichiarazioni presentate dalle imprese beneficiarie, nonché i controlli e le ispezioni necessari per la verifica delle condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  - i) dispone le modalità di revoca del contributo da parte del MEF su segnalazione e in esito alle verifiche effettuate da CSEA;
- con la comunicazione del 28 febbraio 2024, il MEF segnala all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la valutazione in merito alla notifica della misura ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE.

**RITENUTO CHE:**

- lo schema di decreto trasmesso con la comunicazione del 28 febbraio 2024 definisca modalità attuative coerenti con il vigente assetto regolatorio del servizio di rigassificazione definito dall'Autorità;

- sia pertanto opportuno esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, parere favorevole sul predetto schema di decreto per quanto di competenza dell'Autorità

### **DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso con la comunicazione del 28 febbraio 2024;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*